



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E L'UTILIZZAZIONE
DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF
Servizio per la concertazione amministrativa e le attribuzioni amministrative del Consiglio
dei ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DICA 0011419 P-4.8.2.8

del 11/04/2024



51992347

**Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica**

Ufficio di Gabinetto

segreteria.capogab@pec.minambiente.it

Direzione generale valutazioni ambientali

va@pec.mite.gov.it

Divisione V

va-5@mase.gov.it

Ministero della cultura

Ufficio di Gabinetto

udcm@pec.cultura.gov.it

Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio

dg-abap@pec.cultura.gov.it

Servizio V

dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**
USG

Ufficio di Segreteria del Consiglio dei ministri
USCM

OGGETTO: ID 7375 - Procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto per la costruzione e messa in esercizio di un nuovo impianto agrivoltaico, della potenza complessiva di 60 MWp, con infrastrutture ed opere di connessione, opere di rimboscimento e rivegetazione delle aree libere, da realizzare nel Comune di Rotello, (CB) in Contrada "Cantalupo o meglio Fontedonico".

Proponente: Enel Rotello 1 S.R.L.

Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2024.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul proprio portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO

Claudio Lavagnini



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 9 APRILE 2024

VISTA la legge 23 agosto 1988 n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri” e, in particolare, l’articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento “*al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti,*” della decisione “*di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti*” per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e, in particolare, l’articolo 12 ove è indicato che “*le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti*”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, l’articolo 25, rubricato “Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA”;

VISTO l’articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che “*Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all’allegato II alla parte seconda del presente decreto*”, nonché l’articolo 8 comma 2-*bis* del citato decreto, che istituisce, per le procedure statali di VIA di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), individuati nell’allegato I-*bis* al menzionato decreto, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e, in particolare, l’articolo 29, con il quale è stata istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR;

VISTA la legge regionale 7 agosto 2009, n. 22, recante la “Nuova disciplina degli insediamenti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise”;

VISTO il decreto del Ministro per lo sviluppo economico 10 settembre 2010, recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e, in particolare, l'articolo 1–*octies* che prevede che *“le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete”*;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale della regione Molise del 4 agosto 2011, n. 621, recante *“Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio della Regione Molise”*;

VISTO la legge regionale 6 dicembre 2014, n. 23 recante *“Misure urgenti in materia di energie rinnovabili”*;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale della regione Molise dell'11 luglio 2017, n. 133, recante il *“Piano Energetico Ambientale Regionale della Regione Molise”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili e, in particolare, l'articolo 20, recante *“Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”*;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, *“le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c–bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4, e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale della regione Molise del 22 giugno 2022, n. 187 recante *“Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi del paragrafo 17.3 delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili emanate con decreto ministeriale del 10 settembre 2010”*;

VISTO il regolamento (UE) n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare, l'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), in materia di verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTI, altresì, gli articoli 47 e 49 del citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di impianti agro-fotovoltaici;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale della regione Molise del 21 aprile 2023, n. 158, recante “Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili – criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio”;

VISTA la nota prot. n. 20756 del 20 settembre 2023, con la quale il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto di un impianto solare agrivoltaico, con infrastrutture ed opere di connessione, da realizzare nel Comune di Rotello (CB) in Contrada “Cantalupo o meglio Fontedonico”, proposto dall’allora Enel Rotello 1 S.r.l., ora E-Rotello 1 S.r.l.;

ATTESO che il progetto prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza complessiva di circa 60 MW, composto da n. 30 inverter e n. 6 Cabine di Sezione, nonché n. 134596 moduli solari installati su n. 4807 strutture metalliche denominate “inseguitori o tracker”, cui si aggiungono le opere ed infrastrutture accessorie necessarie al collegamento alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) e un piano agricolo integrato per la coltivazione di piante basse;

ATTESO che, come rappresentato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, l’allora Enel Rotello 1 S.r.l., in data 1° agosto 2021, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell’articolo 23 del citato decreto legislativo, n. 152 del 2006, relativamente al progetto di impianto agrivoltaico in esame;

PRESO ATTO della pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica dell’avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 11 maggio 2022 e della successiva ripubblicazione, a seguito di integrazioni prodotte dalla proponente, avvenuta in data 26 agosto 2022;

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sono pervenute osservazioni dal pubblico formulate ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali sono state prese in considerazione dalla Commissione tecnica PNNR – PNIEC;

VISTO il parere n. 65 del 6 ottobre 2022, con il quale la Commissione tecnica PNNR – PNIEC, insediata presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha formulato valutazione favorevole, con prescrizioni, sull’impianto in esame;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTA la nota prot. n. 18619 del 25 agosto 2023, con la quale il Ministero della cultura – Soprintendenza speciale per il piano nazionale di ripresa e resilienza ha reso parere tecnico istruttorio negativo sul progetto in valutazione;

RILEVATO che il Ministero della cultura ha evidenziato che *“l'impianto ricade nell'area classificata come Pa, ossia caratterizzata da aree di interesse produttivo agricolo di valore elevato a sottolineare l'importanza della valenza agraria del paesaggio”* e che *“appare evidente che la realizzazione dell'impianto agrivoltaico di cui al progetto in esame, per la sua dislocazione ed estensione, risulta in contrasto con i valori elevati associati al paesaggio agrario”*;

RILEVATO che il predetto Dicastero ha sottolineato che *“il territorio è inciso da due corsi d'acqua, il Torrente Saccione e il Vallone Fontedonico, tutelati ai sensi dell'art. 142 c.1 lett. c). Si rileva che all'interno dell'area di rispetto di 150 m del Vallone Fontedonico [...] ricadono parte dei campi agrivoltaici nn. 1 e 3”*;

ATTESO che il Ministero della cultura ha evidenziato, altresì, che *“i campi nn. 2 e 4 sono posti in adiacenza all'area SIC IT 7222266 “Boschi tra fiume Saccione e torrente Tona” [...] mentre i campi 8, 9 e 10 distano dalla stessa area SIC circa 300 m”*;

TENUTO CONTO che, come emerge dal parere del predetto Dicastero, nel territorio di Rotello, oltre che nelle aree immediatamente circostanti, sono presenti numerose testimonianze archeologiche e storiche di grande evidenza e che *“all'interno del centro urbano di Rotello sono presenti beni architettonici quali la Chiesa di S. Maria degli Angeli e il Castello Baronale”*;

ATTESO che il Ministero della cultura ha rilevato che *“l'intero impianto si inserisce in un contesto territoriale segnato dal tratturo Sant'Andrea – Biferno, sottoposto a tutela archeologica”*;

RILEVATO che, nella richiamata nota prot. n. 18619 del 25 agosto 2023, il Ministero della cultura ha sottolineato che l'intervento in progetto *“rappresenta un forte detrattore paesaggistico in quanto la sua estensione non è raffrontabile con alcuno dei segni antropici che definiscono la struttura insediativa dell'ambito paesaggistico”* e che l'insieme degli impianti rilevati dal Ministero della cultura *“saturerebbero una ampia area, determinando un marcato effetto cumulativo”*;

CONSIDERATO che, nella fattispecie, rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione subordina all'utilità sociale, e il principio di derivazione comunitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto *“Burden sharing”*;

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale e l'interesse alla tutela del patrimonio storico e artistico, di cui all'articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al



Presidenza del Consiglio dei Ministri

percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di rinnovabili su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

CONSIDERATO che, nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili, i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell'Unione europea, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto del cambiamento climatico;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica PNRR – PNIEC, nel citato parere n. 65 del 6 ottobre 2022, ha evidenziato che è stata verificata la compatibilità dell'area di intervento con gli strumenti di pianificazione adottati, nonché con la normativa regionale settoriale di riferimento e con i vincoli territoriali e ambientali;

PRESO ATTO che, come emerge dal richiamato parere della Commissione tecnica, *“sui terreni e lungo le opere di connessione non vi sono impedimenti, vincoli ambientali o paesaggistici, culturali, archeologici, ostacoli di sorta, ad eccezione delle interferenze dovute alle strade pubbliche o private che verranno superate mediante T.O.C.”*;

ATTESO che, con riferimento alle alternative progettuali, la predetta Commissione tecnica, *“valutata la documentazione presentata e all'esito delle verifiche”* ha ritenuto *“esaustivo lo studio effettuato dal Proponente sulla scelta delle alternative progettuali volte a minimizzare l'impatto ambientale”*;

TENUTO CONTO che, come emerge dal citato parere della Commissione tecnica, *“nella zona dell'impianto agrivoltaico non si riscontra la presenza di corsi d'acqua principali [...] Lateralmente alle aree destinate all'impianto agrivoltaico, vi sono dei tracciati/canali che sono privi di acqua o comunque non sono parte di un sistema fluviale più ampio e più vasto”*;

PRESO ATTO che la Commissione tecnica PNRR – PNIEC ha evidenziato che *“l'Autorità di Bacino della Regione Molise nel Piano di Gestione delle Alluvioni (PAI) ha classificato il Torrente Cigno, che lambisce il comune di Larino, come privo di criticità”* e che ciò *“vale ancor più per il Torrente Saccione e il Torrente Tona, molto distanti dall'area di progetto, ma rientranti nell'agro del Comune di Rotello. Inoltre, tali torrenti non rientrano nel Piano di Scarico di Isondazione della Diga Liscione”*;

CONSIDERATO che la citata Commissione tecnica ha, altresì, evidenziato che *“le acque superficiali e sotterranee e la geomorfologia dell'area non risulterebbero impattate dal progetto poiché non sono previsti emungimenti della falda, né emissioni di sostanze chimico-fisiche che possano provocare danni per le acque superficiali”*;

ATTESO che lo stesso Ministero della cultura ha rilevato che *“la Chiesa di S. Maria degli Angeli e il Castello Baronale [...] distano circa 5,5 km dal progettato impianto”* e che il *“tratturo Sant'Andrea – Biferno [...] dista circa 2,1 km dall'impianto”*;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

TENUTO CONTO che la citata Commissione tecnica ha sottolineato che *“nell'area di interesse non vi è una rilevante vegetazione, per cui l'aspetto faunistico/vegetazionale non sarà alterato. Inoltre, il sito scelto è attualmente terreno coltivato a seminativo, terreno incolto o trascurato, inserito all'interno di un'area agricola che non può replicare le condizioni di habitat per le specie animali e di flora”* e che *“il sito oggetto di intervento non ricade all'interno delle zone IBE e delle aree interessate dalle principali rotte migratorie; non viene rilevata la presenza di specie e popolazioni animali rare, protette, relitte, endemiche di interesse biogeografico”*;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica PNRR – PNIEC ha evidenziato che *“la fascia di mitigazione [...] dovrà interessare tutto il perimetro dell'impianto”* e che *“dovrà essere realizzata con l'impiego di specie arbustive e arboree utilizzando quelle della serie vegetazionale tipica dell'area in esame”*, privilegiando *“le specie arboree e arbustive descritte nella vicina ZSC Boschi tra Fiume Saccione e Torrente Tona anche nella piantagione delle aree sottoposte a rimboschimento”*;

TENUTO CONTO che la predetta Commissione tecnica ha sottolineato che *“la visibilità delle opere è ridotta per le caratteristiche dimensionali e che ad una distanza superiore a 500 metri e in condizione di buona visibilità, non sia possibile percepire visivamente l'impianto per effetto delle opere di mitigazione”*, ritenendo che *“il progetto presentato possa integrarsi nel contesto paesaggistico e che la realizzazione di una siepe informale [...] abbia una valenza in termini di mitigazione degli impatti visivo-percettivi. Inoltre, ritiene che le opere di rimboschimento previste possano rappresentare una misura di compensazione che può accrescere la naturalità dell'area in esame”*;

CONSIDERATO che la citata Commissione tecnica ha evidenziato che *“il perimetro del sito oggetto di intervento non interferisce direttamente con il sistema delle aree protette che risultano ad una distanza rilevante dall'area”* e che *“per quanto riguarda l'avifauna, l'intervento ricade all'esterno di aree IBA collocandosi ad una distanza di circa 6,4 km dall'IBA 125 “Fiume Biferno” che è la più vicina dal punto di installazione dell'impianto fotovoltaico”*, ritenendo, inoltre, che *“il Progetto proposto sia compatibile con le aree Natura 2000 limitrofe al sito”*;

TENUTO CONTO, inoltre, la Commissione tecnica PNRR – PNIEC ha evidenziato l'assenza di *“una incidenza diretta sulla ZSC Boschi tra F. Saccione e T. Tona (IT7222266) e la ZPS Torrente Tona (IT7222265)”*, esprimendosi *“positivamente sullo screening di Vinca fornito dal Proponente”*;

PRESO ATTO che, come emerge dal parere formulato dalla Commissione tecnica, sono stati *“valutati gli impatti cumulativi sull'ambiente derivanti dal cumulo con altri progetti esistenti e o approvati di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presenti nell'area (impianti in esercizio, impianti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione unica, impianti per i quali è in corso il procedimento di autorizzazione unica, impianti per i quali è stato rilasciato provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale, impianti per i quali il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale è in corso)”*;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

RILEVATO che, con riferimento agli impatti cumulativi, la predetta Commissione tecnica, all'esito della verifica effettuata d'ufficio, ha rilevato che *“la stazione utente (SSE) del Progetto per impianto eolico 7320 discusso in Assemblea Plenaria il giorno 3 agosto 2022, per il quale la Commissione ha espresso parere favorevole, ricade in un lotto del progetto in esame occupato dai pannelli fotovoltaici”* e che *“Pertanto, nella progettazione esecutiva dell'opera proposta si dovrà tener conto dell'area occupata dalla SSE dell'impianto 7320 in ipotesi stralciando dall'area di progetto lo spazio occupato da tale SSE e della relativa fascia di rispetto seguendo quanto indicato nella Condizione 1 relativamente agli aspetti progettuali”*;

CONSIDERATO, altresì, che *“eventuali impatti temporanei in fase di cantiere saranno mitigati dalle misure che il Proponente si è impegnato ad attuare ovvero dalle prescrizioni contenute nelle condizioni ambientali indicate a margine del presente parere, da riportare negli elaborati di progetto e nei capitolati d'oneri e da porre in essere in fase di esecuzione nonché soggette a verifica di ottemperanza; le potenziali criticità residue andranno affrontate nell'ambito delle verifiche dell'ottemperanza alle Condizioni ambientali riportate”*;

TENUTO CONTO che, ai sensi del citato articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le aree che ricadono in tutto o in parte nella *“fascia di rispetto”* di cui alla lettera c-*quater*), non possono per ciò solo essere considerate *“aree non idonee”* all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, essendo tale distinzione rimessa ai decreti ministeriali di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, ed avendo la suddetta *“fascia di rispetto”* soltanto lo scopo di individuare, quali *“aree idonee”*, quelle che si collocano interamente al di fuori di questa;

RILEVATO inoltre che il richiamato articolo 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, per gli impianti eolici, ha ridotto il raggio della suddetta *“fascia di rispetto”* a un'area di soli tre chilometri dal perimetro di beni sottoposti a tutela;

RITENUTO che la mera interferenza delle opere con le fasce di rispetto non può comportare, di per sé, una valutazione negativa del progetto, in quanto richiede lo svolgimento di una completa istruttoria che possa dare conto delle incompatibilità riscontrate e delle eventuali misure di superamento o mitigazione delle relative criticità;

CONSIDERATO, altresì, che l'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede che *“qualora all'esito dei risultati delle attività di verifica di cui ai commi da 1 a 5, ovvero successivamente all'autorizzazione del progetto, dall'esecuzione dei lavori di costruzione ovvero dall'esercizio dell'opera, si accerti la sussistenza di impatti ambientali negativi, imprevisti, ulteriori o diversi, ovvero di entità significativamente superiore a quelli valutati nell'ambito del procedimento di VIA, comunque non imputabili al mancato adempimento delle condizioni ambientali da parte del proponente, l'autorità competente, acquisite ulteriori informazioni dal proponente o da altri soggetti*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

competenti in materia ambientale, può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate e disporre l'adozione di opportune misure correttive”;

CONSIDERATO, infine, che la Commissione tecnica PNRR – PNIEC, valutata la documentazione presentata e all’esito delle verifiche eseguite, tenendo conto della natura dell’opera e dei suoi potenziali impatti, ha ritenuto il progetto compatibile con la conduzione delle attività agricole, con il rischio idraulico e con la dimensione relativa alla salute umana, nonché con riferimento alle componenti delle acque superficiali e sotterranee, del suolo e sottosuolo e del rumore;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell’opera in argomento, di considerare prevalente l’interesse all’incremento dell’energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell’opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all’impianto in questione espresse dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

PRESO ATTO che IL Presidente della regione Molise, formalmente invitato, non è intervenuto alla riunione del Consiglio dei ministri;

DELIBERA

fermo restando quanto previsto dal disposto di cui all’articolo 49 del decreto–legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione di un impianto solare agrivoltaico della potenza complessiva di 60 MW, con infrastrutture ed opere di connessione, da realizzare nel Comune di Rotello (CB) in Contrada “Cantalupo o meglio Fontedonico”, dell’allora Enel Rotello 1 S.r.l. oggi E-Rotello 1 S.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 65 del 6 ottobre 2022 dalla Commissione tecnica PNRR – PNIEC, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione dal parere medesimo secondo le disposizioni di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell’atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data



Presidenza del Consiglio dei Ministri

di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. De Michelis', written over the printed text 'IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI'.